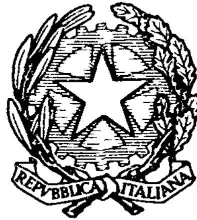
SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 38

GAZZETTA  UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 febbraio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 20

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1995.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 740 base, 740 coniuge dichiarante, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I, 740/L, 740/M, 740/A-1, 740/T, 740/U, 740/W, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi nonché per il contributo al Servizio sanitario nazionale, del modello 740/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, e della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *e-bis)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da presentare nell'anno 1995.

95A0880

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 21

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1995.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 750, 750/A, 750/B, 750/C, 750/D, 750/D-1, 750/E, 750/F, 750/G, 750/H, 750/I, 750/S, 750/U e 750/W, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché del modello 750/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, e dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1995 dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1995.

Approvazione dei modelli 760, 760/A, 760/C, 760/D, 760/E, 760/E-1, 760/F, 760/G, 760/H, 760/I, 760/L, 760/O, 760/P, 760/R, 760/S, 760/W, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche, dell'imposta locale sul reddito e del modello 760/K concernente la dichiarazione del patrimonio netto ai fini della relativa imposta e dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1995 dalle società ed enti soggetti alle predette imposte.

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1995.

Approvazione, con le relative istruzioni e buste, dei modelli 770 base (comprendente anche i quadri I, L, N, P, Q, R, S, T), 770/A, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/E-2, 770/F, 770/F-1, 770/F-2, 770/G, 770/G-1, 770/H, 770/L aggiuntivo, 770/N, P, Q, R, S, T aggiuntivo, 770-*bis* e 770-*ter* concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1995 da parte dei sostituti di imposta.

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1995.

Approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1994 e delle relative istruzioni.

Da 95A0881 a 95A0884

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 1994.

Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e funzionali del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 maggio 1990, registrato alla Corte dei conti in data 30 agosto 1990, registro n. 11 Presidenza, foglio n. 230, con il quale sono state determinate, relativamente al periodo 1° gennaio 1978-20 gennaio 1987, le dotazioni organiche ed i posti in soprannumero delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Visto il quadro *B* della tabella I - Allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e l'art. 23 della citata legge 30 dicembre 1986, n. 936, con i quali sono state determinate le dotazioni organiche dei dirigenti del CNEL nelle seguenti misure e qualifiche: segretario generale di livello *A*: n. 1; dirigente generale di livello *C* - referendario generale: n. 2; dirigente superiore di livello *D* - primo referendario: n. 6 e primo dirigente di livello *E* - referendario: n. 9, per un totale di 18 unità;

Vista la tabella dei contingenti di qualifica funzionale annessa alla menzionata legge 30 dicembre 1986, n. 936;

Vista la deliberazione dell'assemblea del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in data 2 luglio 1987 con la quale, in attuazione dell'art. 23 della citata legge n. 936/1986, sono stati individuati i profili professionali da ascrivere alle qualifiche funzionali di cui alla citata tabella allegata alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, e sono stati definiti, a decorrere dal 21 gennaio 1987, i relativi contingenti nelle seguenti misure: «vice commesso», n. 9 e «vice agente tecnico», n. 3 di seconda qualifica funzionale; «commesso d'aula», n. 5 e «agente tecnico», n. 5 di terza qualifica funzionale; «primo commesso d'aula», n. 5, «primo agente tecnico», n. 3, «coadiutore», n. 7 e «addetto ai servizi di portierato e di centralino», n. 5 di quarta qualifica funzionale; «assistente principale d'aula», n. 1, «capo servizio automobilistico», n. 1, «coadiutore superiore», n. 6, «tecnico elettronico», n. 1 e «operatore amministrativo e contabile», n. 3 di quinta qualifica funzionale; «documentarista», n. 4, «coordinatore amministrativo», n. 6 e «programmatore», n. 2 di sesta qualifica funzionale; «aiuto referendario», n. 9, «collaboratore bibliotecario», n. 3, «collaboratore amministrativo», n. 3 e «programmatore di sistema», n. 1 di settima qualifica funzionale; «vice referendario», n. 10, «bibliotecario», n. 3, «fiduciario amministrativo», n. 4, «analista di procedure», n. 1, «ricercatore mercato del lavoro», n. 1 e «ricercatore economico finanziario», n. 1 di ottava qualifica funzionale; «referendario aggiunto», n. 10 di nona qualifica funzionale;

Vista la deliberazione dell'assemblea del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in data 19 marzo 1992 con la quale si è proceduto alla soppressione dei profili professionali di «vice commesso» e «vice agente tecnico» di seconda qualifica ed alla sostituzione del profilo di «capo servizio automobilistico» di quinta qualifica funzionale con quello di «agente tecnico superiore» della medesima qualifica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 maggio 1994, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è delegato ad esercitare le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblico impiego;

Considerato che, in applicazione del comma 5 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono stati rilevati i carichi di lavoro, sulla base di una metodologia ritenuta congrua dal Dipartimento della funzione pubblica con nota n. UOPA/C.LAV/2215/94 del 9 settembre 1994, il cui esito è stato comunicato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, al dipartimento della funzione pubblica, con nota n. 2665-2/4 del 15 novembre 1994 e, al Ministero del tesoro, con foglio n. 2681-14/34 del 17 novembre 1994;

Vista la relazione illustrativa del segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, allegata alle citate note, con la quale viene formulata la proposta di determinazione e quantificazione dei contingenti di profili professionali del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Vista la proposta conclusiva del CNEL di cui al foglio n. 2665-2/4/*bis* del 28 novembre 1994;

Atteso che, alla proposta da ultimo citata, sono state apportate le modifiche indicate nel verbale in data 22 dicembre 1994 della conferenza dei servizi cui hanno partecipato i rappresentanti del CNEL, del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - IGOP e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica pervenendo, quindi, all'intesa di cui al comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 29/1993;

Previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:

Le dotazioni organiche dei dirigenti e delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono determinate secondo l'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 dicembre 1994

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 66

TABELLA

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DIRIGENZIALE
E DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI DEL CNEL

Dirigenti

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
A	Segretario generale	1	Segretario generale	1
C	Dirigente generale	2	Referendari generali	2
-	Dirigente	13	Referendari	13
Totale		16		16

Personale delle qualifiche funzionali

Qualifiche funzionali	Contingenti	Cod.	Profili professionali	Contingenti
IX	2	91	Referendario aggiunto	2
VIII	13	81	Vice referendario	4
		82	Bibliotecario	1
		83	Funzionario amministrativo	8
VII	17	71	Aiuto referendario	11
		72	Collaboratore bibliotecario	1
		73	Collaboratore amministrativo	4
		74	Programmatore di sistema	1
VI	22	61	Documentarista	7
		62	Coordinatore amministrativo	9
		63	Programmatore	2
		64	Assistente statistico	4
V	9	51	Assistente principale d'aula	3
		52	Agente tecnico superiore	3
		53	Coadiutore superiore	3
IV	18	41	Primo commesso d'aula	1
		42	Primo agente tecnico	10
		43	Coadiutore	5
		44	Addetto ai servizi di portierato e centralino	2
III	9	31	Commesso d'aula	5
		32	Agente tecnico	4
Totale	90			90

95A0838

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 febbraio 1995.

Sospensione dalla carica di un deputato regionale della Sicilia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 1° febbraio 1995, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo, nei confronti del deputato regionale della Sicilia sig. Francesco Paolo Gorgone per i reati di cui agli articoli 110 e 416-*bis*, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del codice penale;

Vista la comunicazione del commissariato dello Stato nella regione Sicilia n. 6/2A2 Ris. del 3 febbraio 1995;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di deputato regionale del sig. Francesco Paolo Gorgone;

Accertati i presupposti della sospensione previsti dalla legge;

Sentiti i Ministri per gli affari regionali e dell'interno;

Decreta:

Il sig. Francesco Paolo Gorgone è sospeso dalla carica di deputato regionale della Sicilia a decorrere dal 1° febbraio 1995.

In caso di revoca del suddetto provvedimento giudiziario, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 6 febbraio 1995

Il Presidente: DINI

95A0837

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 gennaio 1995.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di San Pietro di Caridà.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Antonio Lamberti è stato eletto consigliere del comune di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990;

Visto che il predetto consigliere è stato tratto in arresto, in data 23 gennaio 1994, per il reato di favoreggiamento personale nei confronti di un esponente di spicco della cosca mafiosa Molè-Piromalli;

Visto che è cessata la sospensione di diritto dalla carica ricoperta, che ha operato durante il periodo di carcerazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto che il sig. Antonio Lamberti è stato più volte rinviato a giudizio per essere stati ravvisati nei suoi confronti gravi elementi di responsabilità in ordine a diversi reati, alcuni dei quali commessi nell'esercizio delle funzioni di pubblico amministratore;

Considerato che la reintegra del sig. Antonio Lamberti nella carica di consigliere, conseguente alla revoca del provvedimento coercitivo, ha causato allarme sociale, anche per la rilevanza della fattispecie penale in cui è coinvolto il predetto amministratore, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale, unitamente ai pregiudizi penali esistenti a carico del predetto consigliere, si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Antonio Lamberti dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Antonio Lamberti è rimosso dalla carica di consigliere del comune di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria).

Roma, 30 gennaio 1995

Il Ministro: BRANCACCIO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Antonio Lamberti è stato eletto consigliere del comune di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990.

Il predetto consigliere è stato tratto in arresto, in data 23 gennaio 1994, in quanto gravemente indiziato del reato di favoreggiamento nei confronti di un esponente di spicco della cosca mafiosa Molè-Piromalli.

Durante il periodo di applicazione della misura limitativa della libertà personale, revocata il 26 gennaio 1994, ha operato nei confronti del citato consigliere la sospensione di diritto dalla carica ricoperta, in virtù dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30.

A carico del sig. Antonio Lamberti risultano, inoltre, numerosi rinvii a giudizio per diversi reati, alcuni dei quali commessi nell'esercizio delle funzioni di pubblico amministratore.

La tipologia dei reati ascritti al sig Antonio Lamberti ed il presunto legame con esponenti mafiosi, oltre a determinare allarme sociale nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico, indicano l'assenza di quelle qualità di serietà, affidabilità e prestigio che caratterizzano la posizione di consigliere comunale, compromettendo il rapporto fiduciario con la popolazione locale.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono, dunque, in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di pretigio della carica di consigliere.

Il prefetto di Caserta, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di San Pietro di Caridà.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Antonio Lamberti dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria).

Roma, 18 gennaio 1995

Il direttore generale dell'amministrazione civile: SORGE

95A0817

DECRETO 30 gennaio 1995.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Città Sant'Angelo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Rocco Giacintucci è stato eletto consigliere del comune di Città Sant'Angelo (Pescara) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990;

Visto che il predetto consigliere è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli articoli 323, commi 1 e 2, 353, comma 2, 476, 479, 348, 640 e 640-*bis* del codice penale;

Visto che durante il periodo di carcerazione ha operato nei confronti del sig. Rocco Giacintucci la sospensione di diritto dalla carica ricoperta, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto che la predetta misura di prevenzione è stata successivamente revocata dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Pescara;

Considerato che la reintegra del sig. Rocco Giacintucci nella carica di consigliere, conseguente alla revoca del provvedimento coercitivo, ha causato allarme sociale, anche per la rilevanza della fattispecie penale in cui è coinvolto il predetto amministratore, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Rocco Giacintucci dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Rocco Giacintucci è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Città Sant'Angelo (Pescara).

Roma, 30 gennaio 1995

Il Ministro: BRANCACCIO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Rocco Giacintucci è stato eletto consigliere del comune di Città Sant'Angelo (Pescara) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 ed ha ricoperto anche la carica di sindaco.

Il predetto consigliere è stato tratto in arresto in esecuzione di due ordini di custodia cautelare in carcere, emessi dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Pescara, rispettivamente in data 7 e 12 dicembre 1994, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi elementi di responsabilità in ordine ai reati di abuso innominato d'ufficio ai fini patrimoniali, falso ideologico e materiale, turbativa di gara in licitazione privata per conto della pubblica amministrazione e truffa, commessi nella qualità di sindaco, ed ai reati di falsità materiale ed ideologica commessi da pubblico ufficiale in atti pubblici ed abuso innominato d'ufficio, in concorso con l'attuale sindaco sig. Vittorio Giansante e con il consigliere sig. Osvaldo Mazzocchetti.

I suddetti reati sono connessi alla realizzazione di un centro commerciale all'ingrosso, denominato «Ibisco» e di un altro grosso centro commerciale al dettaglio, situati entrambi nel territorio comunale.

Durante il periodo di applicazione della misura limitativa della libertà personale, ha operato nei confronti del citato amministratore la sospensione di diritto dalla carica ricoperta, in virtù dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30.

I predetti ordini di custodia cautelare sono stati, successivamente revocati dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Pescara e la conseguente reintegra del sig. Rocco Giacintucci nella carica di consigliere ha determinato allarme sociale nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico, per la rilevanza delle vicende processuali che hanno coinvolto il citato amministratore.

La tipologia dei reati ascritti denota, inoltre, l'assenza di quelle qualità di serietà, affidabilità e prestigio che caratterizzano la posizione di consigliere, con il conseguente venir meno del rapporto fiduciario con la popolazione locale ed evidenzia, altresì, una gestione personalistica, svincolata dal rispetto delle fondamentali norme giuridiche.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono, comunque, in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica sopracitata.

Il prefetto di Pescara, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica ricoperta nel comune di Città Sant'Angelo e, nelle more, con provvedimento n. 4124/13.A Gab. del 24 dicembre 1994, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Rocco Giacintucci dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Città Sant'Angelo (Pescara).

Roma, 18 gennaio 1995

Il direttore generale dell'amministrazione civile: SORGI

95A0818

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 febbraio 1995.

Autorizzazione alla società Veneta Engineering a r.l., in Isola della Scala, al rilascio di certificazioni CEE per taluni tipi di macchine e componenti di sicurezza ai sensi delle direttive n. 89/392/CEE e n. 91/368/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993;

Vista l'istanza con la quale la società Veneta Engineering con sede in Isola della Scala (Verona) traversa destra 2/a di via Caduti sul Lavoro, ha chiesto di essere autorizzata, in via provvisoria, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE numeri 89/392 e 91/368;

Ritenuto opportuno consentire agli operatori economici interessati sia di poter ottenere la certificazione CEE ai sensi dell'allegato IV alle direttive numeri 89/392 e 91/368; che la predisposizione del fascicolo tecnico di cui

all'allegato V, comma 3, lettera *a)*, qualora il costruttore non ritenga di poter eseguire direttamente le verifiche di conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza;

Rilevato che la documentazione pervenuta contiene quanto richiesto nei punti da 1) a 8) della richiamata circolare 25 febbraio 1993, n. 159258;

Considerato che la società Veneta Engineering ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dall'allegato VII della direttiva n. 89/392/CEE;

Decreta:

Art. 1.

1. La società Veneta Engineering a r.l. è autorizzata al rilascio della certificazione CEE di cui alla direttiva in premessa, per i prodotti di seguito elencati compresi nell'allegato IV delle direttive numeri 89/392 e 91/368 secondo la numerazione di classificazione stabilita nello stesso e sottoposti volontariamente alla procedura di certificazione CEE dagli operatori economici:

A. *Macchine.*

1) Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e della carne.

1.1) Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2) Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola-cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3) Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare, a carico e/o scarico manuale.

1.4) Seghe a utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2) Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3) Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per lavorazione del legno.

4) Seghe a nastro, a tavola o carrello mobile a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e della carne.

5) Macchine combinate dei tipi di cui ai punti 1-4 e al punto 7 e per la lavorazione del legno.

6) Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7) Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

8) Seghe a catena portatili da legno.

9) Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10) Formatrici di materia plastica per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11) Formatrici di gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12) Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia, locomotive e benne di frenatura;

armatura semovente idraulica;

motori a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.

13) Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14) Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili descritti al punto 3.4.7.

15) Ponti elevatori per veicoli.

16) Apparecchi per il sollevamento di persone con rischio di caduta verticale superiore a tre metri.

17) Macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici.

B. *Componenti di sicurezza.*

1) Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

2) Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivi di comando che richiedono l'uso delle due mani.

3) Schermi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui ai precedenti punti 9), 10) e 11).

2. La certificazione CEE di cui al comma precedente deve essere effettuata secondo le forme, le modalità e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE ed in particolare in conformità a quanto previsto nell'allegato VI della stessa.

Art. 2.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione CEE seguite dall'Istituto italiano marchio di qualità, per l'esame del prototipo delle macchine sottoposte a certificazione CEE.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo di cui all'art. 1, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare motivata gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha validità di mesi tre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1995

Il direttore generale: AMMASSARI

95A0846

DECRETO 6 febbraio 1995.

Autorizzazione all'Istituto italiano della saldatura, in Genova, al rilascio di certificazioni CEE per taluni tipi di macchine ai sensi delle direttive n. 89/392/CEE e n. 91/368/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto italiano della saldatura, con sede in Genova, lungo Bisagno Istria, 15, ha chiesto di essere autorizzato, in via provvisoria, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE numeri 89/392 e 91/368;

Ritenuto opportuno consentire agli operatori economici interessati sia di poter ottenere la certificazione CEE ai sensi dell'allegato IV alle direttive numeri 89/392 e 91/368; che la predisposizione del fascicolo tecnico di cui all'allegato V, comma 3, lettera *a)*, qualora il costruttore non ritenga di poter eseguire direttamente le verifiche di conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza;

Rilevato che la documentazione pervenuta contiene quanto richiesto nei punti da 1) a 8) della richiamata circolare 25 febbraio 1993, n. 159258;

Considerato che l'Istituto italiano della saldatura ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dall'allegato VII della direttiva n. 89/392/CEE;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto italiano della saldatura è autorizzato al rilascio della certificazione CEE di cui alla direttiva in premessa, per i prodotti di seguito elencati compresi nell'allegato IV delle direttive numeri 89/392 e 91/368 secondo la numerazione di classificazione stabilita nello stesso e sottoposti volontariamente alla procedura di certificazione CEE dagli operatori economici:

10) formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

2. La certificazione CEE di cui al comma precedente deve essere effettuata secondo le forme, le modalità e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE ed in particolare in conformità a quanto previsto nell'allegato VI della stessa.

Art. 2.

L'Istituto italiano della saldatura in relazione agli specifici compiti statutari è autorizzato al rilascio di certificazioni di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i prodotti di seguito elencati, non compresi in allegato IV della direttiva n. 89/392 come modificato dalla direttiva n. 91/368 ma sottoposti volontariamente dagli operatori a tale procedura:

macchine per la saldatura di materiali metallici e di materie plastiche; tecnologie affini e connesse.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione CEE seguite dall'Istituto italiano della saldatura, per l'esame del prototipo delle macchine sottoposte a certificazione CEE.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo di cui all'art. 1, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare motivata gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione ha validità di mesi sei.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1995

Il direttore generale: AMMASSARI

95A0847

MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 9 febbraio 1995.

Integrazione al decreto ministeriale 1° dicembre 1994 recante: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale dipendente dai Ministeri di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593».

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 1° dicembre 1994 recante: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale dipendente dai Ministeri di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 592», pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994;

Visto che alcune amministrazioni ricomprese nel comparto «Ministeri» hanno trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica — con riferimento alla direttiva-circolare n. 4/94 del 28 febbraio 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1994) — ulteriori dati ed alcune

rettifiche di dati precedentemente comunicati, inerenti l'accertamento del requisito della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Tenuto conto che a seguito dei suddetti nuovi dati la CISAL-FAS — in base ai criteri ed ai parametri di cui alle direttive-circolari dell'11 marzo 1991, n. 72549/8.93.5, del 16 aprile 1993, n. 15/1993 e del 28 febbraio 1994, n. 4/94 (pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1993 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1994) — è in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa ai fini dell'accertamento della maggiore rappresentatività sul piano nazionale nel comparto «Ministeri» ed è pertanto da includere tra le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare, per la parte sindacale, alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale dipendente dai Ministeri di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, consigliere di Stato dott. Franco Frattini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro per la funzione pubblica 1° dicembre 1994 recante: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale dipendente dai Ministeri di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 592», pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994, l'elenco delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto dei «Ministeri» è integrato nel modo seguente:

6) CISAL/FAS.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1995

Il Ministro: FRATTINI

95A0845

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 febbraio 1995.

Accertamento del cambio delle valute estere per l'anno 1994, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227, recante: «Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227;

Visto l'art. 4, comma 6, della suindicata legge il quale prevede che viene annualmente stabilito con decreto del Ministro delle finanze il controvalore in lire degli importi in valuta, ai fini della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività prescritte dall'art. 4 della legge 4 agosto 1990, n. 227;

Vista la legge 12 agosto 1993, n. 312, con cui è stato abolito il fixing delle valute e definito un cambio alternativo di riferimento;

Considerata la necessità di provvedere altresì all'accertamento del cambio delle altre valute non previste dall'art. 2, della legge 12 agosto 1993, n. 312;

Acquisita la comunicazione dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale comunicazione;

Decreta:

Art. 1.

Il controvalore in lire degli importi in valuta, rilevato ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, per l'anno 1994 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.611,753
E.C.U.	»	1.908,978
Marco tedesco	»	994,682
Franco francese	»	290,794
Lira sterlina	»	2.467,341
Fiorino olandese	»	886,951
Franco belga	»	48,275
Peseta spagnola	»	12,046
Corona danese	»	253,766
Lira irlandese	»	2.412,006
Dracma greca	»	6,647
Escudo portoghese	»	9,722
Dollaro canadese	»	1,180,66
Yen giapponese	»	15,784
Franco svizzero	»	1.180,823
Scellino austriaco	»	141,384
Corona norvegese	»	228,581
Corona svedese	»	209,009
Marco finlandese	»	309,57
Dollaro australiano	»	1.179,184

Art. 2.

Il controvalore delle altre valute estere non previste dall'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, per l'anno 1994 è accertato come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,749
Albania:		
Lek	»	15,477
Algeria:		
Dinaro algerino	»	52,952
Angola:		
New Kwanza	»	0,053
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	902,161
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	430,403
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.614,181
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	901,073
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.612,739
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.277,692
Bangladesh:		
Taka	»	40,095
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	801,930
Belize:		
Dollaro Belize	»	806,460
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.612,739
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	51,339
Birmania:		
Kyat	»	269,232
Bolivia:		
Boliviano	»	348,921
Botswana:		
Pula	»	600,465
Brasile:		
Cruzeiro Real	Lit.	1.839,566
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	1.055,565
Bulgaria:		
Lev	»	31,874
Burundi:		
Franco Burundi	»	6,359
C.S.I.:		
Rublo Russia (M)	»	0,791
C.S.I.:		
Rublo Russia (U)	»	2.592,290
Cambogia:		
Riel Kampuchea	»	0,502
Capo Verde:		
Escudo Capo Verde	»	19,865
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	597,275
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.957,882
Cile:		
Peso cileno	»	3,591
Cina:		
Renmimbi	»	187,056
Cipro:		
Lira cipriota	»	3.276,873
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,950
Comore Isole:		
Franco Comore	»	3,843
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	2,953
Corea del Nord:		
Won nord	»	750,089
Corea del Sud:		
Won sud	»	2,006
Costa Rica:		
Colon Costa Rica	»	10,304
Croazia:		
Kuna Croazia	»	274,425
Cuba:		
Peso cubano	»	1.455,009
Dominicana:		
Peso dominicano	»	121,964
Ecuador:		
Sucre	»	0,773

Egitto:		
Lira egiziana	Lit.	477,053
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	184,257
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	439,207
Estonia:		
Corona Estonia	»	124,199
Etiopia:		
Birr	»	303,407
Falkland Isole:		
Sterlina Falkland	»	2.423,297
Fiji Isole:		
Dollaro Fiji	»	1.098,986
Filippine:		
Peso filippino	»	61,410
Gambia:		
Dalasi	»	167,489
Ghana:		
Cedi	»	1,702
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	50,421
Gibilterra:		
Sterlina Gibilterra	»	2.467,725
Gibuti.:		
Franco Gibuti	»	9,069
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.307,957
Guatemala:		
Quetzal	»	280,180
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,170
Guinea Conakry:		
Franco Conakry	»	1,685
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	11,956
Haiti:		
Gourde	»	116,797
Honduras:		
Lempira	»	196,778
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	208,633
India:		
Rupia indiana	»	51,331
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,746
Iran:		
Rial iraniano	»	0,922
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	4.696,540
Islanda:		
Corona islandese	Lit.	23,015
Israele:		
Shekel	»	532,772
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	—
Kenya:		
Scellino keniota	»	29,186
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.412,109
Laos:		
Nuovo Kip	»	2,238
Lesotho:		
Maluti	»	454,117
Lettonia Latvia:		
Nuovo Lat	»	2.875,486
Libano:		
Lira libanese	»	0,959
Liberia:		
Dollaro liberiano	»	1.612,464
Libia:		
Dinaro libico	»	5.067,960
Lituania:		
Lita Lituania	»	405,477
Macao:		
Pataca	»	201,963
Madagascar:		
Franco Rep. Malgascia	»	0,641
Malawi:		
Kwacha	»	209,833
Malaysia:		
Ringgit	»	614,845
Maldive:		
Rufiya	»	140,873
Malta:		
Lira maltese	»	4.267,006
Marocco:		
Dirham Marocco	»	176,952
Mauritania:		
Ouguiya	»	13,143
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	89,546
Messico:		
Peso messicano	»	480,865
Mongolia:		
Tugrik	»	4,023
Mozambico:		
Metical	»	0,276
Nepal:		
Rupia nepalese	»	33,135
Nicaragua:		
Cordoba oro	»	242,861
Nigeria:		
Naira	»	73,342

Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	Lit.	956,522
Oman:		
Rial Oman	»	4.188,238
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	52,259
Panama:		
Balboa	»	1.612,464
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.595,451
Paraguay:		
Guarani	»	0,866
Perù:		
New Sol	»	735,761
Polinesia francese:		
Franco C.F.P.	»	15,992
Polonia:		
Zloty	»	0,071
Qatar:		
Riyal Qatar	»	443,093
Repubblica ceca:		
Corona ceca	»	56,066
Repubblica slovacca:		
Corona slovacca	»	50,239
Romania:		
Leu	»	0,978
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	11,399
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	495,115
Sant'Elena:		
Lira Sant'Elena	»	2.467,725
São Tomé:		
Dobra	»	4,540
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	317,626
Sierra Leone:		
Leone	»	2,797
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.055,454
Siria:		
Lira siriana	»	73,233
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	12,587
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,615
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	32,772
Sud Africa:		
Rand	»	454,913
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	64,975
Surinam:		
Fiorino Surinam	Lit.	499,743
Swaziland:		
Lilangeni	»	454,951
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	61,046
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	3,145
Thailandia:		
Bahat	»	64,095
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.180,283
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e Tobago	»	288,088
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.597,801
Turchia:		
Lira turca	»	0,056
Ucraina:		
Karbovanet Ucraina	»	0,086
Uganda:		
New scellino	»	1,643
Ungheria:		
Forint ungherese	»	15,355
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	324,648
Vanuatu:		
Vatu	»	13,843
Venezuela:		
Bolivar	»	11,307
Vietnam:		
Dong	»	0,147
Western Samoa:		
Taia	»	631,078
Yemen Merid.:		
Dinaro Yemen	»	3.588,410
Yemen Sett.:		
Rial	»	47,361
Zaire:		
New Zaire	»	17,322
Zambia:		
Kwacha	»	2,373
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	197,322

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A0888

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 1994.

Assetto programmatico in fase finale di chiusura del contratto di programma con il gruppo FIAT.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata il quale stabilisce che agli interventi agevolativi ivi specificatamente indicati si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento dei soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1982;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 355, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, richiamata dall'art. 1, terzo comma, della succitata legge n. 488/1992;

Vista, altresì, la delibera CIPI in data 28 maggio 1987 con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il gruppo FIAT;

Vista la propria delibera del 28 maggio 1987, con la quale sono state accantonate le risorse finanziarie di cui alla legge n. 64/1986, per la concessione delle agevolazioni al predetto programma;

Viste le delibere CIPI del 2 giugno 1989 e 18 aprile 1991, con le quali è stato approvato l'aggiornamento del citato contratto di programma con il gruppo FIAT;

Considerato che il gruppo FIAT ha rappresentato l'opportunità che, a seguito dell'intervenuto mutamento nelle linee strategiche perseguibili in alcuni comparti, siano modificati i termini dei progetti, inclusi nel contratto di programma sopra richiamato, relativi all'ammodernamento della linea «apparato iniezioni diesel» della Weber S.r.l. e alla definizione di un nuovo sistema per la regolazione dell'alimentazione dei motori diesel da attuarsi attraverso la società consortile per azioni Elasis;

Considerato che tali modifiche comportano significative variazioni rispetto al progetto iniziale per cui può trovare applicazione, secondo quanto anche stabilito nelle clausole contrattuali, la regola in base alla quale le modifiche sostanziali dei progetti vengono rimesse alla valutazione del CIPE subentrato al CIPI per le questioni in esame;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il progetto di ammodernamento presentato dalla società Weber S.r.l. relativo alla produzione di iniettori e pompe diesel nello stabilimento di Modugno (Bari) e il progetto di ricerca avviato dalla società consortile per azioni Elasis nel campo dell'alimentazione diesel, entrambi compresi nelle iniziative agevolate in base al contratto di programma di cui alle deliberazioni del CIPI indicate in premessa, sono attuati con le seguenti precisazioni.

Gli obiettivi aziendali ed i livelli occupazionali indicati nel progetto della società Weber S.r.l. restano immutati anche dopo la cessione del ramo d'azienda relativo alla produzione ed alla commercializzazione di iniettori per motori diesel, che la Weber S.r.l. può effettuare a favore della Stanadyne automotive S.p.a.

La validità scientifica dei programmi di ricerca avviati nel campo dell'alimentazione dei motori ad opera della società consortile per azioni Elasis e la ricaduta degli stessi sull'apparato produttivo meridionale rimangono obiettivi essenziali ai fini della costituzione di una joint-venture pariteticamente partecipata dalla Weber S.r.l. ed il gruppo Bosch.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica adotta le opportune determinazioni per l'attuazione delle modifiche ai progetti sopra indicati.

Per quanto riguarda le agevolazioni concedibili alla costituenda joint-venture tra la Weber S.p.a. e il gruppo Bosch l'erogazione delle agevolazioni è condizionata al rilascio, in favore del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di idonea garanzia fino al decreto di svincolo dell'amministrazione, che verrà emesso successivamente all'accertato adempimento della joint-venture e/o del gruppo Bosch o della Weber S.r.l., dei seguenti obblighi:

applicazione industriale dei risultati delle ricerche relative al sistema unijet in stabilimenti di proprietà della società utilizzatrice, ubicati nell'area meridionale;

assunzione della manodopera prevista per l'attività industriale.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica verifica che le finalità del contratto di programma e gli obblighi assunti dalle società interessate ai progetti siano pienamente osservati e rispettati.

Roma, 3 agosto 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 4 febbraio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 15

95A0821

DELIBERAZIONE 11 ottobre 1994.

Revoca della deliberazione 25 marzo 1992 recante: «Linee programmatiche per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero;

Vista la propria delibera del 12 giugno 1984 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 agosto 1984, con la quale sono state impartite le direttive per l'attuazione degli interventi della Ribs S.p.a. nel settore bieticolo-saccarifero;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 209 che, nel quadro di nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero, prevede l'aggiornamento del piano settoriale con particolare riferimento agli obiettivi ed alle azioni necessarie per il consolidamento ed il miglioramento della bieticoltura e dell'industria di trasformazione, nonché per lo sviluppo delle attività agroindustriali alternative o integrative di quella saccarifera;

Vista la propria delibera del 20 dicembre 1990 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 1991, con la quale sono state approvate le linee generali dell'aggiornamento del piano bieticolo-saccarifero e riconfermate, in aderenza alla normativa sopra richiamata, le direttive per l'attuazione degli interventi della Ribs di cui alla delibera del 12 giugno 1984;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la propria delibera del 25 marzo 1992 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1992, con la quale è stata approvata una proposta di soluzione globale della ristrutturazione bieticolo-saccarifera nel Mezzogiorno continentale, ed in particolare il punto 2, con il quale è stato deliberato un piano specifico d'intervento per la promozione di una società (Spai S.p.a.) nel campo della trasformazione del pomodoro da industria;

Considerato che il piano di intervento prevedeva la costituzione di una società - Spai S.p.a., con un capitale sociale complessivo di lire 71 miliardi che doveva essere sottoscritto dal Corac, dal Corebs e da altre cooperative aderenti alla Unione della Basilicata, dalla Fi.Svi. S.p.a. - finanziaria dell'Unione delle cooperative, e dalla Ribs S.p.a. la quale avrebbe partecipato per lire 25 miliardi pari al 35,21% del capitale sociale;

Considerato che il suddetto piano di intervento Spai S.p.a. prevedeva la costruzione di due nuovi stabilimenti (Foggia e Policoro) ed il mantenimento in attività dello stabilimento di Lavello per la trasformazione industriale del pomodoro e della frutta;

Considerato che la Spai S.p.a. ha incontrato difficoltà nella realizzazione del piano, difficoltà dovute sia all'impossibilità di ottenere una sufficiente quota di produzione di pomodoro da trasformare e sia al mancato apporto del finanziamento pubblico sul quale il piano faceva riferimento;

Considerato che l'assemblea della Spai S.p.a. nella seduta del 21 febbraio 1994 ha preso atto dell'impossibilità di attuare l'anzidetto piano approvato dal CIPE il 25 marzo 1992 e conseguentemente è stata deliberata la rinuncia alla realizzazione dei nuovi stabilimenti di Foggia e di Policoro;

Considerato che dall'avvio del suddetto piano la Ribs S.p.a. si è già impegnata per lire 19 miliardi quale quota di partecipazione nel capitale della Spai S.p.a. pari al 45,86% del totale del capitale sociale effettivamente versato ammontante a circa lire 41,43 miliardi e che si rende opportuno procedere ad un disimpegno della finanziaria pubblica al fine di un recupero del capitale sottoscritto;

Considerato che gli indirizzi di cui alla succitata delibera del 25 marzo 1992 non risultano più rispondenti alle attuali esigenze del settore e che non sono stati presentati i piani specifici di intervento necessari alla realizzazione degli obiettivi programmati;

Vista la nota n. 11751 del 28 luglio 1994 con la quale il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ha richiesto la revoca della citata delibera CIPE 25 marzo 1992, «Linee programmatiche per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero», ed in particolare del punto 2, concernente il piano d'intervento della Ribs S.p.a. nella società Spai S.p.a. con il conseguente disimpegno, da parte della medesima Ribs S.p.a., da realizzarsi attraverso la cessione immediata della propria quota di partecipazione nella Spai S.p.a.;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Udita la relazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

È revocata la delibera CIPE 25 marzo 1992 «Linee programmatiche per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero», ed in particolare il punto 2, concernente il piano di intervento della Ribs S.p.a. relativo alla società Spai S.p.a.

La Ribs S.p.a. è autorizzata alla cessione immediata della propria partecipazione nella Spai S.p.a., pari a lire 19 miliardi, a Corac e Corebs che ne hanno fatto richiesta al valore di sottoscrizione, con pagamento entro otto anni. Tale pagamento dovrà essere garantito da fidejussione, a prima richiesta assoluta senza beneficio di escussione dei debitori principali, rilasciato con atto separato dalla Fi.Svi. a copertura dell'intero importo del corrispettivo pattuito ed accettato dagli acquirenti.

La Ribs S.p.a. è comunque autorizzata a cedere a terzi il proprio pacchetto azionario a condizioni economiche almeno equivalenti a quelle proposte per i soci cooperativi su indicati.

Alla dilazione di pagamento si applicheranno i tassi di interesse utilizzati dalla Ribs per le operazioni di finanziamento previste dalla legge n. 700/1983, art. 2, lettera *c)*, nella misura del 15% e del 60%, rispettivamente per i primi cinque anni e per i successivi tre anni, del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data della cessione.

Roma, 11 ottobre 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 4 febbraio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 16

95A0820

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 18 dicembre 1994 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur ai signori:

Alessandro Barbini, console onorario della Repubblica di Finlandia a Venezia;

Carmine Arena, console onorario della Repubblica di Ungheria a Bari.

In data 17 gennaio 1995 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Roberto Confalonieri, console onorario della Repubblica del Senegal a Milano;

Paolo Daneo, console onorario del Regno di Danimarca a Torino;

Jameleddine Ben Rhouma, console della Repubblica tunisina a Genova;

Hans-Burkhard Sauerteig, console generale della Repubblica federale di Germania a Genova;

Alfons Kloss, console generale della Repubblica d'Austria a Milano.

95A0825

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 15 dicembre 1994, n. 684, recante: «Differimento di termini per i versamenti relativi alla sanatoria degli abusi edilizi e disposizioni per la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po, nonché per la manutenzione stradale del settore appenninico».

Il decreto-legge 15 dicembre 1994, n. 684, recante: «Differimento di termini per i versamenti relativi alla sanatoria degli abusi edilizi e disposizioni per la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po, nonché per la manutenzione stradale del settore appenninico», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 16 dicembre 1994.

95A0873

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 febbraio 1995

Dollaro USA	1611,39
ECU	1998,12
Marco tedesco	1059,29
Franco francese	305,91
Lira sterlina	2503,62
Fiorino olandese	945,10
Franco belga	51,486
Peseta spagnola	12,356
Corona danese	269,26
Lira irlandese	2493,30
Dracma greca	6,758
Escudo portoghese	10,269
Dollaro canadese	1152,23
Yen giapponese	16,282
Franco svizzero	1253,51
Scellino austriaco	150,51
Corona norvegese	241,88
Corona svedese	217,52
Marco finlandese	344,72
Dollaro australiano	1197,75

95A0942

Accreditamento di un agente di cambio per le operazioni di debito pubblico

Con decreto in data 5 maggio 1994, il dott. Guido Bonaventura, agente di cambio della borsa valori di Milano, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del Tesoro di Milano.

95A0829

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Nomina del consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 gennaio 1995, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1995, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 40, si è provveduto alla nomina del consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (A.N.P.A.), ai sensi dell'art. 1-*ter* del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, con legge 21 gennaio 1994, n. 61.

95A0826

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università «La Sapienza» di Roma, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. N01X - Diritto privato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento come deliberato nella seduta del consiglio di facoltà del 25 ottobre 1994.

Gli aspiranti al concorso per trasferimento del posto di ricercatore dovranno presentare domanda di partecipazione, redatta in carta libera — con firma autenticata da un notaio o da segretario comunale ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata con legge 11 maggio 1971, n. 390 — ed inviata al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Rip. II - Div. II - Settore concorsi ricercatori, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1993, n. 366.

95A0874

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore del Politecnico di Milano 9 gennaio 1995 concernente: «Modificazioni allo statuto del Politecnico». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 1995)

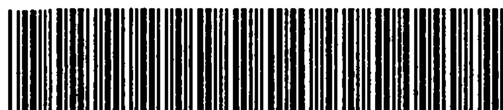
All'art. 83 dello statuto del Politecnico, riportato nel decreto rettorale citato in epigrafe, alla pag. 17, seconda colonna, al terzo comma, dove è scritto: «Il corso di diploma in edilizia, nei tre previsti di:», si legga: «Il corso di diploma in edilizia, nei tre *indirizzi* previsti di: ».

95A0879

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



L. 1.300